

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14 Luglio 2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 Marzo 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 Giugno 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17 Maggio 2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20 Dicembre 2022

SOMMARIO

Articolo 1 Oggetto del regolamento

CAPO I DISCIPLINA DELLA TARI

Articolo 2 Presupposti della tassa
Articolo 3 Determinazione della tariffa
Articolo 4 Modalità di computo delle superfici
Articolo 5 Cause di esclusione

CAPO II UTENZE DOMESTICHE

Articolo 6 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
Articolo 8 Istituzioni scolastiche statali

CAPO IV MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Articolo 10 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Articolo 11 Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti

CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 12 Riduzioni tariffarie
Articolo 12bis Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico
Articolo 12ter Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Articolo 13 Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

CAPO VI RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Articolo 14 Riscossione
Articolo 14bis Rateizzazione del pagamento dell'avviso di riscossione ordinario
Articolo 15 Funzionario Responsabile
Articolo 16 Attività di controllo
Articolo 17 Accertamenti
Articolo 18 Riscossione coattiva
Articolo 19 Contenzioso
Articolo 20 Sanzioni e interessi
~~Articolo 21 Rimborsi Abrogato~~
Articolo 22 Premio incentivante

CAPO VI BIS – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 22 bis Reclami e richieste scritte di informazioni
Articolo 22 ter Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborso

CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 Pubblicità del Regolamento e degli atti
Articolo 24 Casi non pervisti dal presente regolamento
Articolo 25 Rinvio dinamico

Articolo 26 Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO 2 CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- (1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in particolare stabilendo le condizioni, le modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione.
- (2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i..
- (3) La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
- (4) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ad oggetto "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..
- (5) **Il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del Sub Ambito 12 – Pinerolese, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022. Resta inteso che il Consorzio, acquisite le informazioni richiamate negli obblighi di servizio di cui ai provvedimenti ARERA., andrà a creare il percorso prescrittivo che partendo dallo schema regolatorio approvato prevederà standard di qualità migliorativi tendenti a raggiungere gli schemi successivi.**

CAPO I – DISCIPLINA DELLA TARI

Articolo 2

Presupposti della tassa

- (1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Qualora l'immobile insista anche sul territorio di un Comune limitrofo, la TARI sarà corrisposta al Comune nel cui territorio è situato il punto di raccolta più vicino all'accesso dell'immobile in argomento; nel caso di impossibilità ad applicare il criterio indicato, la TARI deve essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie.
- (2) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi), e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

- (3) La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali (comprese strutture anche precarie volte al soddisfacimento di bisogni o ad usi che si protraggono nel tempo) o aree scoperte (superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- (4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- (5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
- (6) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- (7) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- (8) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- (9) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 3 **Determinazione della tariffa**

- (1) La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e/o il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
- (2) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021.
- (3) La tariffa TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- (4) La TARI è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei relativi costi di investimento e di esercizio del servizio stesso. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- (5) La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale sulla base sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territorialmente competente, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata

deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata già in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/06.

- (6) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa TARI.

Articolo 4 **Modalità di computo delle superfici**

- (1) La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- (2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 645, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., è pari a quella calpestabile e viene misurata come segue:
- a) la superficie dei locali assoggettabile alla tassa è misurata al filo interno dei muri e al netto dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile alla tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- (3) Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di superficie dove si formano, in via continuativa e prevalente (o esclusiva), i rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- (4) Sono escluse dall'applicazione della tassa, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, le superfici o porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Resta impregiudicata, l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali. Per la tassazione di quest'ultime si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- (5) A titolo esemplificativo sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
- (6) Nel caso delle attività di produzione industriale, sono soggetti alla tassa i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati (uffici, mense, ecc...). La tassazione di dette superfici deve avvenire con riferimento, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- (7) Nel caso delle attività agricole sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma, la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- (8) Sono escluse dalla tassazione:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- (9) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
- (10) Per l'applicazione della tassa, si considerano ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge 147/13 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.
- (11) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 5

Cause di esclusione

- (1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine dei lavori, o alla data di inizio occupazione, se precedente.
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
 - f) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;

- g) le aree possedute o detenute da coltivatori diretti che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di mezzi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- h) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti.
- (2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- (3) Nel caso in cui si accerti il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato l'esclusione dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa dovuta per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alla sanzione.

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

Articolo 6

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- (1) Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- (2) Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- (3) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi:
- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorino abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
 - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - i militari appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi consecutivi.
- (4) Per le unità immobiliari a uso abitativo, e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- (5) Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari residenti nel Comune è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da

residenti, considerando in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti potranno dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno ed a valere a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purché riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza) oppure il Comune potrà acquisire d'ufficio dai Comuni di residenza dei contribuenti il numero di componenti lo stato di famiglia anagrafico dei contribuenti.

- (6) La quota fissa della tassa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- (7) La quota variabile della tassa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- (1) Nelle "utenze non domestiche" rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- (2) Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- (3) La tassa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate tariffe diverse nel caso i cui le superfici attribuite all'attività secondaria svolta dall'utenza, e risultante da visura camerale, superi del 200% la superficie attribuita all'attività principale.
- (3bis) Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici ecc...) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14 secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.
- (4) La tassa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione temporanea, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi, soggette al canone unico di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 160/2019, è rapportata ai giorni di effettiva occupazione. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- (5) La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime

- utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- (6) La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Articolo 8 **Istituzioni scolastiche statali**

- (1) Ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31, le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tassa sui rifiuti (TARI).
- (2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9, che sarà scorporato e versato alla città metropolitana secondo le modalità del medesimo art. 9.
- (3) Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Articolo 9 **Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni** **di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

- (1) Sulla tassa comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 147/13 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i..
- (2) Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo della tassa comunale sui rifiuti (TARI) e viene riscosso con le modalità stabilite dalla Città Metropolitana. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria da parte della Città Metropolitana resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.
- (3) Abrogato

Articolo 10 **Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso,** **dell'occupazione o detenzione**

- ~~(1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso dell'occupazione, o della detenzione delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione di più occupanti in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo.~~
- ~~(2) La dichiarazione deve contenere:~~
- ~~a) le generalità dell'utente e la sua residenza;~~

- b) il Codice Fiscale;
 - e) per le utenze non domestiche la Partita I.V.A.;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo (presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata);
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
 - g) per le utenze domestiche: il numero degli occupanti;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio);
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- (3) ~~La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla cessazione. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.~~
- (4) ~~La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree redatta su modello messo a disposizione del Comune, va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni ed ha effetto anche per gli anni successivi.~~
- (5) ~~Abrogato~~
- (6) ~~Abrogato~~
- (7) ~~Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1.~~
- (8) ~~L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi.~~

- ~~(9) La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.~~
- ~~(10) Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.~~
- ~~(11) I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.~~
- (1) Al fine di conciliare la normativa TARI (legge 147/2013 come aggiornata dall'art. 1, comma 684, del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 28) con le disposizioni ARERA (art. 6.1 dell'all. A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022) si precisa che la denuncia TARI coincide con la richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio non solo per le nuove utenze, ma anche per tutte le utenze già attive. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza di denuncia TARI, fatta salva l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari nei casi di omissione o infedeltà. Allo stesso modo, il servizio viene reso nel periodo che trascorre tra la presentazione della denuncia e l'eventuale efficacia "differita" per disposizione regolamentare (ad es. quando si dispone che la tassazione parte dal bimestre successivo alla denuncia) e si interrompe in caso di cessazione effettiva o attivazione di nuova utenza.
- (2) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione di più occupanti in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della legge 147/13 e s.m.i., il Comune non potrà sanzionare l'omessa/tardiva dichiarazione laddove la domanda di iscrizione venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
- (3) La dichiarazione, redatta su apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune o presso gli sportelli comunali, deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
- a) occupante/detentore;
 - b) dati catastali, numero civico di ubicazione;
 - c) data di inizio del possesso / variazione / cessazione e la motivazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00.
 - d) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - e) numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;
 - f) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome, codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A.;
 - g) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - h) i dati identificativi dell'utenza:
 - indirizzo;
 - superficie (quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale);
 - dati catastali dell'immobile;
 - i) in aggiunta:

- per le utenze domestiche: il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati (i componenti potranno essere acquisiti dai registri anagrafici comunali con obbligo di dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti). Il comune si riserva la possibilità di calcolare un numero convenzionale di componenti per le utenze non residenti pari a due (2);
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
- j) l'indicazione del recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- k) le informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sulle modalità di consegna delle attrezzature e/o qualsiasi altra indicazione presente sul sito internet dei gestori del servizio.
- (4) La dichiarazione di variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati redatta su modello messo a disposizione del Comune e presentata nei termini di cui al comma 2, ha effetto anche per gli anni successivi.
- (5) La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata al Comune nei termini indicati al comma 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
- (6) Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 5. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 2.
- (7) L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi.
- (8) La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 3 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- (9) La richiesta di attivazione, di variazione o di cessazione del servizio deve essere presentata dall'utente a mezzo posta cartacea, via fax, via e-mail o PEC, con compilazione on-line oppure con consegna presso lo sportello fisico.
- (10) La dichiarazione per l'attivazione del servizio, variazione o cessazione dal servizio nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.
- (11) Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti – G.T.R.U.) registra tutti le richieste pervenute dagli utenti e provvede a dare risposta alle richieste di attivazione, variazione o cessazione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione / variazione / cessazione TARI;
 - b) il codice utente e codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio.
 - d) il codice identificativo di riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (incaricato di fornire eventuali ulteriori chiarimenti).
- La tracciatura prevista dallo schema regolatorio TQRIF costituisce "registrazione" per gli enti gestori.
- (12) Le eventuali attrezzature necessarie per la raccolta rifiuti saranno consegnate da parte del Consorzio ACEA Pinerolese e/o del Comune entro cinque (5) giorni lavorativi (dieci

in caso di necessità di sopralluogo) dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione a ruolo. Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente. A questo fine si richiamano gli obblighi di comunicazione/scambio dati tra gestore delle tariffe/utenti e gestore del servizio al fine di rispettare i termini.

- (13) I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.**

Articolo 11

Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

- (1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 160/2019.
- (2) La tariffa del tributo giornaliero giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 10 per cento.
- (3) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- (4) Le utenze non domestiche che si avvalgono della tariffazione giornaliera, per periodi inferiori a 183 giorni, dovranno produrre idonea documentazione comprovante gli effettivi giorni di occupazione o detenzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- (5) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- (6) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- (7) In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata con le dovute sanzioni.
- (8) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 12

Riduzioni tariffarie

- (1) La tariffa totale (parte fissa e parte variabile) è ridotta del 10%, per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'Autocompostaggio approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2017.
- (2) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti iscritti all'Albo comunale dei compostatori con effetto dal 1° gennaio

dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.

- (3) La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche è ridotta del 15% per le utenze site nelle borgate: Balmas, Barriere, Bauciarina, Benna, Bernardi, Bleyinat, Briere, Brich, Burno, Campasso, Casol. Alberetti, Casol. Ambertini, Casol. Marial, Casol. Pellata, Castellazzo, Ciampetti, Ciauvina, Chiabrandi, Chiotasso, Colombatti, Combina, Corbiera, Dondeinera, Dormigliosi, Fornaisa, Gallian, Garde, Garossini, Giulia, Grisse, Marchisa, Martinat, Menusani, Pragiordano, Pralarossa, Provenzal, Rosbello, Sangle, Sagna, Saretto, Siborna, Tagliaretto, Timonsella, Valetti.
- (4) Abrogato
- (5) Abrogato
- (6) Il servizio di raccolta è istituito in tutto il territorio comunale con il sistema degli ecopunti e pertanto non si prevede alcuna riduzione per le zone in cui non è istituito il servizio.
- (7) Ai sensi dell'art. 1, comma 656, della legge 147/13 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- (8) Le riduzioni di cui al presente articolo, sono cumulabili fra loro.
- (9) Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Articolo 12 bis

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico

- ~~(1) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune per l'anno 2021, entro il 31/05, con effetto a decorrere dall'anno 2022 e per gli anni successivi entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti cinque anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria – quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.~~
- ~~(2) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'anno successivo, al Comune che sentito il gestore riprende il servizio pubblico qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.~~
- ~~(3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente~~

~~che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.~~

- ~~(4) Il modello di comunicazione di cui al comma 1, appositamente predisposto dal Comune deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività e riportare l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, comunque non inferiore a cinque anni, per il quale s'intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers e gli eventuali soggetti o soggetto autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti o soggetto che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento).~~
- ~~(5) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 1 e 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.~~
- ~~(6) La comunicazione, trasmessa via PEC, all'Ufficio competente del Comune ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.~~
- ~~(7) L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al comma 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.~~
- ~~(8) Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.~~
- ~~(9) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.~~
- ~~(10) È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013~~
- (1) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando la durata del periodo, non inferiore a due (2) anni. L'esercizio della facoltà di utilizzare servizi del gestore privato**

del mercato e dell'invio della documentazione correlata deve avvenire tramite PEC o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati. La comunicazione che è considerata anche quale denuncia di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e deve contenere:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, per i quali si intende esercitare tale opzione;
- d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e) il/i soggetto/i incaricati che effettueranno l'attività di recupero.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti due anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria – quota variabile – rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

- (2) L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due (2) anni senza possibilità di rientro. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 1 del presente articolo. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di tale comunicazione entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 118/22, l'efficacia della opzione è comunque di cinque anni ed è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso comunicazione PEC sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza e da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire il servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.
- (3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, comunica e presenta al Comune:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
 - b) il recapito postale (se posseduto) e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente;

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - f) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che deve essere allegata;
 - g) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- (4) Fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e dimostrati allegando l'attestazione rilasciata dal/dai soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
- (5) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
- (6) La comunicazione, trasmessa via PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, all'Ufficio competente del Comune ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
- (7) L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- (8) Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.
- (9) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- (10) È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/13.

Articolo 12 ter

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- ~~(1) Alle utenze non domestiche, che non conferiscano al servizio pubblico e dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani la tariffa è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito elencate:~~
- ~~— 20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;~~
 - ~~— 40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;~~
 - ~~— 60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;~~
 - ~~— 80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.~~
- ~~Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.~~
- ~~(2) La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 7, comma 6, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dall’attestazione del riciclo da parte del soggetto abilitato ad effettuare tale attività e dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo nell’arco dell’anno solare. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione.~~
- (1) Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore, con apposita dichiarazione da presentare al Comune entro il termine del 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il riciclo, dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa che ha effettuato l’attività di riciclo.
- (2) La riduzione della quota variabile prevista dall’art. 1, comma 649, della legge 147/13 è riferita a qualunque processo di recupero (art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.
Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- (3) La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RICICLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimediale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di recupero di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di recupero di oltre il 90%

- (4) **La richiesta e la documentazione, deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
- a) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale per soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;**
 - b) **il recapito postale (se posseduto) e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**

- c) **i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e i dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
- d) **i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
- e) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
- f) **i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).**

In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- (5) **Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 4, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.**
- (6) **La riduzione prevista nel presente articolo verrà fruita a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.**

Articolo 13

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

- (1) **Il Comune di San Germano Chisone riconosce per l'anno 2022 le seguenti riduzioni sulla parte fissa e sulla parte variabile alle utenze non domestiche:**
 - riduzione del 15% per le attività produttive della categoria 112 (attività artigianali tipo botteghe);
 - riduzione del 15% per le attività produttive della categoria 113 (carrozzeria, autofficina, elettrauto);
 - riduzione del 30% per le attività produttive della categoria 116 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie);
 - riduzione del 5% per le attività produttive della categoria 117 (bar, caffè, pasticceria).
- (2) **Il Comune di San Germano Chisone riconosce per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti riduzioni alle utenze domestiche che registrino un aumento pari o superiore a 50,00 € rispetto alla bolletta relativa all'anno 2021:**
 - riduzione del 50% dell'aumento rispetto al 2021 per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di importo non superiore a € 12.000,00
 - riduzione del 30% dell'aumento rispetto al 2021 per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di importo compreso tra € 12.000,01 e € 20.000,00.
- (2 bis) **Per le utenze variabili nel corso dell'anno 2021 o 2022 il raffronto viene effettuato con l'importo teorico della bolletta TARI 2021 calcolata sulla base della situazione 2022.**

- (2 ter) I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione per l'anno 2022, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 novembre 2022, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale autocertificazione dell'I.S.E.E. risultante da attestazione in corso di validità. Il richiedente, alla data della richiesta, non deve avere un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune di San Germano Chisone e deve essere residente nel Comune di San Germano Chisone.
- (2 quater) Se trattasi di I.S.E.E. CORRENTE la riduzione di cui al precedente comma 2 è riconosciuta limitatamente per il periodo di validità dello stesso; i soggetti interessati devono comunicare all'ufficio tributi il permanere delle condizioni che ne danno diritto ad ogni rinnovo dell'indicatore. Il pagamento delle rate del tributo non ancora giunte a scadenza viene pertanto sospeso per tutto l'anno di riferimento, al fine di consentire l'effettivo ricalcolo a consuntivo dell'importo dovuto. Il pagamento del tributo dovrà essere effettuato nell'anno successivo, in due rate con scadenza di 5 mesi l'una dall'altra, che verranno comunicate al contribuente contestualmente alla rideterminazione dell'importo dovuto.
- (2 quinquies) L'agevolazione di cui al comma 2 viene riconosciuta proporzionalmente su tutte le rate relative all'anno 2022 non ancora scadute, ferma restando la regolarità dei pagamenti della rate già scadute alla data di presentazione della richiesta. L'agevolazione viene riconosciuta solo sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze. L'agevolazione viene concessa dall'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
- (2 sexies) Il Comune e gli altri enti preposti procederanno a controllare la correttezza delle dichiarazioni presentate al fine di ottenere prestazioni agevolate, anche attraverso il sistema informativo dell'I.S.E.E. gestito dall'INPS, la consultazione dei dati presso l'Agenzia delle Entrate, nonché la consultazione delle banche dati disponibili presso l'ente. In caso di falsa dichiarazione I.S.E.E. si procederà alla segnalazione presso la Procura delle Repubblica e alla decadenza del beneficio concesso.
- (2) Le riduzioni di cui al presente articolo, sono cumulabili fra loro.
- (3) Le agevolazioni previste al comma 1 e 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI - RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Articolo 14 Riscossione

- (1) A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della effettuata pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine le deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.
- (2) Ai sensi dell'art. 15-ter della legge 58/19, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente. I versamenti della medesima tassa la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- (3) ~~La tassa comunale sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune. L'importo dell'addizionale provinciale di cui all'art. 9, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 viene versato direttamente all'ente di competenza con utilizzo dell'apposito codice tributo o codice di versamento. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello F24 inviato dal Comune unitamente all'avviso di riscossione. Il contribuente può richiedere al Comune i modelli per il pagamento tramite sistema PAGOPA. Il pagamento deve essere effettuato, di norma, in n. 2 rate scadenti il 16/06 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tariffa TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. Per le bollette TARI di importo pari o superiore a € 200,00 il contribuente può richiedere di effettuare il pagamento in n. 3 rate. La tassa comunale sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune. L'importo dell'addizionale provinciale di cui all'art. 9, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 viene versato direttamente all'ente di competenza con utilizzo dell'apposito codice tributo o codice di versamento. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello F24 inviato dal Comune unitamente all'avviso di riscossione. Il contribuente può richiedere al Comune i modelli per il pagamento tramite sistema PagoPA. Il pagamento deve essere effettuato, di norma, in n. 2 rate scadenti il 16/06 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero il pagamento della prima rata. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tariffa TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.~~
- (4) Gli avvisi di pagamento vengono recapitati presso la residenza e/o sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, oppure, se disponibile, possono essere trasmessi a mezzo PEC o posta elettronica. In caso di omessa comunicazione della variazione dei recapiti indicati per la trasmissione degli avvisi di pagamento, è responsabilità dell'utente il mancato recapito della bolletta. **Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente. All'utente deve essere fornita adeguata informazione su cosa succede in caso del verificarsi di disguidi dovuti a ritardi del gestore attraverso siti, informazioni su piattaforme, comunicazioni individuali per casi limitati e specifici.**
- (5) I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di riscossione stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di

riscossione non esime il contribuente dal versare la tassa. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della tassa da liquidare.

- (6) Le variazioni in corso d'anno che influiscono sull'ammontare della tassa, possono essere conteggiate nell'avviso di riscossione successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di riscossione.
- (7) Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/06 e dell'art. 25 della legge 289/02, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme annue inferiori al minimo stabilito dal Regolamento Comunale per le Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.05.2020. La somma di cui sopra s'intende comprensiva del tributo provinciale, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
- (8) Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- (9) Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 17.

Articolo 14 bis

Rateizzazione del pagamento dell'avviso di riscossione ordinario

- (1) **Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 14, comma 4:**
 - a) **agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per settore idrico;**
 - b) **a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;**
 - c) **qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.**
- (2) **La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di riscossione ordinario.**
- (3) **L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro per le persone fisiche e pari a cinquecento (500) euro per le persone giuridiche.**
- (4) **La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono attive, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.**
- (5) **Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio concesso con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.**

Articolo 15

Funzionario Responsabile

- (1) **Il funzionario responsabile del tributo è il responsabile dei servizi dell'area economico-finanziaria cui fa capo l'ufficio tributi. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti**

tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 16 **Attività di controllo**

- (1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- (2) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- (3) Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione nei termini indicati della richiesta.
- (4) Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro i termini indicati dalla richiesta, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Articolo 17 **Accertamenti**

- (1) Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, mezzo PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o con le altre modalità previste dalla normativa vigente, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 296/06.
- (2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- (3) Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 ed i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
- (4) Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 296/06 ed ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/19, sottoscritti dal Funzionario Responsabile motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, devono contenere:

- gli elementi identificativi:
 - a) del contribuente;
 - b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
 - inoltre, devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il nominativo del Responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario Responsabile;
 - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo del pagamento dell'importo in esso indicato, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/97, riguardante il versamento delle sanzioni;
 - f) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - g) l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
- (5) Qualora il Funzionario Responsabile della tassa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- (6) Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Articolo 18 **Riscossione coattiva**

- (1) Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile della tassa procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- (2) In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera d), della legge 160/19.
- (3) I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:
 - a) il Comune di San Germano Chisone;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97.
- (4) Il Funzionario Responsabile della tassa individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
- (5) Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 791 e seguenti, della legge 160/19, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2020.

Articolo 19 Contenzioso

- (1) Contro l'avviso di accertamento della tassa, la cartella di pagamento o l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
- (2) Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 546/92.

Articolo 20 Sanzioni e interessi

- (1) In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario il Comune applica le sanzioni previste dall'art. 1, commi 694, 695, 696, 697 e 698, della legge 147/13 e s.m.i..
- (2) Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
- (3) Gli interessi moratori e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

Articolo 21 Rimborsi

- ~~(1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.~~
- ~~(2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.~~
- ~~(3) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'importo a credito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.~~
- ~~(4) Al fine di non gravare il contribuente di procedure per la riscossione di cui al presente Regolamento, qualora il medesimo risulti a credito nei confronti del Comune, tale credito potrà essere utilizzato in compensazione dei versamenti successivi della stessa entrata previa autorizzazione iniziale dell'Ente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.~~

Articolo 22 Premio incentivante

- (1) Il Comune di San Germano Chisone può prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n. 145, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale,

in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

- (2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.

CAPO VI BIS – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 22 bis

Reclami e richieste scritte di informazioni

- (1) **Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.**
- (2) **Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.**
- (3) **Le segnalazioni verbali e/o telefoniche vengono prese in carico dai gestori e vengono invitati gli utenti a formalizzarle per iscritto, per poter permettere una corretta tracciatura;**
- (4) **Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (G.T.R.U.) e/o il gestore del servizio Consorzio ACEA Pinerolese registrano tutti i reclami/richieste di informazioni scritte pervenuti dagli utenti.**
- (5) **Il modulo per il reclamo scritto, scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:**
 - a) **il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;**
 - b) **i dati identificativi dell'utente:**
 - **il nome, il cognome e il codice fiscale;**
 - **il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;**
 - **il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**
 - **il codice utente;**
 - **l'indirizzo e il codice utenza;**
- (6) **È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.**
- (7) **Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti.**
- (8) **Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento, indicando:**
 - **il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni;**
 - **una valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo;**
 - **la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;**

- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
- (9) Il gestore competente risponde ai reclami scritti e alle richieste di chiarimento scritte utilizzando in via prioritaria il recapito di posta elettronica, qualora indicato dall'utente nella richiesta.
- (10) Le segnalazioni scritte sono in capo al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti – (G.T.R.U.). Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell'art. 2, comma 2.4 - TQRIF, ha individuato il gestore del servizio ACEA quale responsabile delle seguenti segnalazioni:
- punti di contatto con l'utente (Numero verde);
 - gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a raccolta e trasporto;
 - gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a spazzamento e lavaggio strade (laddove l'attività non sia in capo al Comune);
 - ogni altra richiesta di informazioni non di diretta competenza del G.T.R.U. .
- (11) L'inoltro della richiesta al gestore competente deve avvenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento; nel caso di impossibilità a fornire risposta al cittadino/utente nei termini richiamati il gestore del servizio deve inviare una risposta preliminare con le informazioni in possesso.

Articolo 22 ter

Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborso

- (1) Per richiesta di rettifica si intende qualsiasi comunicazione scritta fatta pervenire al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (G.T.R.U.), anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. 546/92 e s.m.i.
- (2) Il modulo della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta di rettifica degli importi;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati.
- (3) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rettifica degli importi non dovuti senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al precedente comma 2.
- (4) Il Comune, in quanto gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, è tenuto a fornire una risposta motivata scritta entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta inviata dall'utente. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:

- a) **il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;**
 - b) **il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;**
 - c) **l'esito della verifica, ed in particolare:**
 - **la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;**
 - **il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;**
 - **l'elenco della eventuale documentazione allegata.**
- (5) **Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.**
- (6) **La rettifica/compensazione di somme versate e non dovute, deve essere richiesta entro il termine di 5 anni dalla data del versamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**
- (7) **Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 296/06. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato nelle seguenti modalità:**
 - **compensazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;**
 - **rimborso della somma non dovuta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione oppure la data del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni;**
- (8) **In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.**
- (9) **Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**

CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Pubblicità del regolamento e degli atti

- (1) **Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.**

Articolo 24

Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) **Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute:**
 - **nell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147;**
 - **nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006, n. 296;**
 - **nel D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;**
 - **nell'art. 14 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;**
 - **nel D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;**

- nei decreti legislativi n. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nella legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- nel vigente Regolamento Comunale delle entrate adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 maggio 2020;
- nell’art. 1, commi 792 e successivi, della legge 160/2019 relativi alla riscossione coattiva.

Articolo 25

Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 26

Entrata in vigore del regolamento

- (1) Ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente regolamento:
 - entra in vigore il 1° Gennaio ~~2022~~**2023**;
 - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.. ed ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
- (2) Il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09.04.2014 è abrogato a decorrere dal 1° Gennaio 2020 e continua a trovare applicazione solo per le attività di verifica e controllo dei versamenti e degli adempimenti dovuti per gli anni 2014/2019.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Domestiche un componente
2	Domestiche due componenti
3	Domestiche tre componenti
4	Domestiche quattro componenti
5	Domestiche cinque componenti
6 o più	Domestiche sei o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom} (n, s) = \mathbf{QUFdom} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Ka}(n)$$

$$\mathbf{QUFdom} = \frac{\mathbf{CFTdom}}{\mathbf{\Sigma n S tot} (n) \cdot \mathbf{Ka} (n)}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n) **CFT dom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb} (n) \cdot \mathbf{CUDom}$$

TVdom: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{N}} \cdot \mathbf{Kb}$$

$$\sum n N(n) \cdot K_b(n)$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

QTOTdom

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\text{TFndom (ap, Sap)} = \text{QUFndom} \cdot \text{S ap (ap)} \cdot \text{x Kc (ap)}$$
$$\text{QUFndom} = \frac{\text{CFTndom}}{\Sigma \text{ap S tot (ap)} \cdot \text{Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto traccosti fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc. **CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\text{TVndom (ap, Sap)} = \text{CUndom} \cdot \text{S ap (ap)} \cdot \text{Kd (ap)}$$

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S ap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\text{CUndom} = \frac{\text{CVTndom}}{\text{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.